

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006

Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 16 marzo 2006;
Visto l'art. 117 della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, per le quali e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento

di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
Vista la nota n. 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno
schema di decreto che individua le attività lavorative per le quali
sono vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche;

Considerati gli esiti della riunione, a livello tecnico, del
10 gennaio 2006, nel corso della quale le regioni, hanno posto come
pregiudiziale all'espressione del parere l'utilizzazione della
procedura dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131 ed hanno avanzato proposte di modifica ed
integrazione all'allegato 1 del provvedimento in
esame,
successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006;

Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la
pregiudiziale richiesta avanzata dalle regioni in ordine alla
veste
giuridica del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le
integrazioni
proposte, manifestando tuttavia l'esigenza di un
ulteriore
approfondimento;

Vista la nota n. 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha
comunicato
l'avviso favorevole in ordine alla richiesta di adozione
dell'intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del
2003
riservandosi di inviare, non appena reso, il parere della
Consulta
nazionale alcol sul provvedimento;

Vista la nota n. 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale

il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa in esame, unitamente al parere della Consulta nazionale alcol, in cui risultano recepite tutte le proposte emendative formulate in sede tecnica, che e' stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:

Art. 1.

Attivita' lavorative a rischio

1. Le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.

2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle

esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.

La presente intesa, con il relativo allegato I, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il presidente: La

Loggia

Il segretario: Carpino

Allegato

I

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.

- 1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

- e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali

e'
 richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E,
 e
 quelli per i quali e' richiesto il certificato di
 abilitazione
 professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio
 di
 noleggio con conducente, ovvero il certificato di
 formazione
 professionale per guida di veicoli che trasportano merci
 pericolose
 su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni
 e
 alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del
 gestore
 dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale
 di
 carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza
 delle
 ferrovie in concessione e in gestione governativa,
 metropolitane,
 tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e
 impianti
 funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi
 di
 altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di
 sollevamento,
 esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e
 di
 monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e
 macchina,
 nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in
 mare,
 dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle
 navi
 posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.